

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

(Provincia di Treviso)

**NUOVA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEI SOTTOSERVIZI
COMUNALI E PER LA POSA DI FIBRE OTTICHE IN
SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE SOTTOSCRITTA IN DATA
11/09/2008.**-----

Prot. n. ----- **Rep.**

-----**REPUBBLICA ITALIANA**-----

L'anno duemilaquindici il giorno ----- del mese di----- nella
Residenza Municipale di Mogliano Veneto.-----

Avanti a me, dott.ssa Luisa Greggio, Segretario Generale del
Comune di Mogliano Veneto, autorizzato a rogare i contratti dei
quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97, c. 4 lett. c), del D.Lgs. N.
267/2000, si sono costituite le seguenti parti: -----

Il **Comune di Mogliano Veneto** con sede in Piazza Caduti n. 8 C.F.
00565860269, qui rappresentato dall'Arch. Salvina Sist, Dirigente
del II° Settore "Pianificazione e Gestione del territorio, Opere e
strutture pubbliche, Viabilità ed ambiente, Sviluppo economico",
nata a Susegana il 24/05/1965, domiciliata presso la Casa
Comunale che dichiara di intervenire nel presente atto, in forza di
quanto stabilito dall'art.107, comma 3 T.U.E.L. n. 267/2000, per
dare esecuzione alla Delibera di Consiglio n. -- del -----,

provvedimenti esecutivi ai sensi di legge-----

Società **ASCO TLC S.P.A. - gruppo Asco Holding s.p.a.** con sede in San Vendemiano (TV) in via Friuli n. 11 (P.I. -----) che viene rappresentata nel presente contratto dal dott. Stefano Faè, nato a ----- il ----- nella sua qualità di legale rappresentante della società, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Impresa che rappresenta, il quale dichiara di agire in nome e per conto della ditta, di seguito denominate per brevità anche parti,-----

PREMESSO:-----

- Vista la Convenzione tra il Comune di Mogliano Veneto e ASCO TLC S.p.A. per l'utilizzo dei sottoservizi comunali e la posa delle fibre ottiche, approvata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale e sottoscritta in data 11/11/2008, Rep. N. 4119 (di seguito, per brevità, denominata anche la "Convenzione");--
- Considerati gli interventi effettuati dal Gruppo come a documentazione agli atti e nello specifico la copertura della rete in fibra ottica, sviluppata in tecnologia FTTH, estesa al Terraglio ed alcune strade del centro e nella zona SPZ, e considerato che alla data attuale non sono stati raggiunti gli obiettivi minimi di utenza ipotizzati alla data di sottoscrizione della convenzione, e che gli obiettivi sino ad ora raggiunti risultano insufficienti a dare ragione degli investimenti già sostenuti;-----

- Visto, in particolare, l'art. 9, lettera b) della "Convenzione", nel quale è previsto "per l'utilizzo dei cavidotti comunali da parte di ASCO TLC S.p.A. (dove cioè la ditta infilerà nei cavidotti comunali esistenti la propria rete di fibra ottica) dovrà versare al Comune di Mogliano Veneto un contributo una tantum di utilizzo, pari a 4,00€/mt lineare (quattro euro) valido per l'utilizzo di tale porzione di linea per tutta la durata della "Convenzione";-----

- Preso atto che, alla luce della normativa vigente ed in particolare dell'articolo 93, comma 2, del D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), così come modificato dall'art. 68, comma 1, del D.Lgs. 28.05.2012, n. 70 - ove si dispone che "le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge"-, non è più ammissibile qualsiasi richiesta di oneri per l'utilizzo delle infrastrutture comunali, e che ASCO TLC S.p.A. ha conseguentemente chiesto la disapplicazione delle sopracitate norme con contestuale applicazione dei soli oneri relativi alla tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP);-----

- Visto, altresì, l'art. 19 della "Convenzione" ove si prevede "ASCO TLC S.p.A., a parziale scomputo del canone di concessione, effettuerà i lavori necessari a connettere in fibra ottica tutte le

telecamere del sistema urbano di videosorveglianza attualmente in funzione. In particolare curerà il cablaggio in fibra ottica al fine di trasmettere le immagini al server esistente presso il Comando di Polizia Locale di Mogliano Veneto delle videocamere installate presso Piazza della Repubblica, Ecocentro, Via Berchet, Zerman, Via Barbiero (parco delle piscine) e della postazione client presso la Stazione dei Carabinieri. Effettuerà inoltre il cablaggio e la connessione in fibra ottica al server di registrazione presso il comando della Polizia Locale dell'impianto di videosorveglianza esistente nell'area industriale SPZ di Bonisiolo";-----

- Rilevato che l'art. 19 prevede lo sviluppo dell'infrastruttura di rete anche nella zona del centro di Mogliano Veneto in termini oggi non più sostenibili e che il piano di cablaggio e copertura del Territorio in banda larga redatto da ASCO TLC S.p.A. e allegato alla "Convenzione", è stato ridefinito dalla medesima, pur declinando le priorità indicate dalla Amministrazione, in quanto troppo oneroso e non sostenibile alla luce delle nuove congiunture economiche, come già rappresentato nella lettera prot. 0091/13/SA del 1/03/2013 e in tutte le successive comunicazioni;-----

- Considerato che il territorio ha manifestato esigenze di fornitura del servizio che si discostano da quanto previsto nella "Convenzione" sottoscritta ed in particolare all'art. 19 succitato e che tali nuove

esigenze sono viceversa riferibili alle porzioni di territorio già infrastrutturate da ASCO TLC S.p.A.;-----

- Atteso che dopo la sottoscrizione della Convenzione, le Forze di pubblica sicurezza hanno elaborato un piano delle priorità per la sorveglianza del territorio e la prevenzione dei reati, anche individuando la zona industriale quale porzione del territorio nella quale risulta necessario un maggiore presidio in termini di sorveglianza e presenza. -----

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti componenti della cui identità personale io Segretario sono certo, in considerazione delle mutate esigenze di fornitura del servizio da parte del Territorio, convengono e stipulano quanto segue:-----

ARTICOLO 1 – PREMESSE-----

Le su riportate premesse e gli allegati cartografici sub A) e B) costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto ancorchè non materialmente allegati.-----

ARTICOLO 2 - OGGETTO -----

Il presente Atto sostituisce qualsiasi precedente accordo, compresa la Convenzione sottoscritta in data 11/11/2008, Rep. N. 4119 che deve intendersi quindi definitivamente cessata ed in merito alla quale le Parti dichiarano di non aver nulla, reciprocamente, a che

pretendere.-----

ARTICOLO 3 - MODALITA' OPERATIVE-----

Per quanto già realizzato e autorizzato nell'ambito della Convenzione sottoscritta in data 11/11/2008, Rep. N. 4119, di cui alle cartografie depositate agli atti dell'Ente, ASCO TLC S.p.A. ne mantiene il relativo diritto di utilizzo dei sottoservizi e, di conseguenza, la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria, in particolare anche della rete ottica di proprietà posata nei cavidotti di pubblica illuminazione. Per nuove realizzazioni ASCO TLC S.p.A. dovrà comunicare tempestivamente al Comune le proprie necessità di utilizzare i sottoservizi di proprietà comunale. Il Comune si riserva di rilasciare l'autorizzazione nei tempi e nei termini normativamente stabiliti, verificando che l'intervento richiesto non intralci la normale funzionalità e manutenzione dei propri impianti e non arrechi danni alle proprie strutture.-----

ARTICOLO 4 - OPERE DA REALIZZARE-----

L'Amministrazione ritiene di recepire, sin d'ora, le esigenze di servizio pervenute dal territorio, ridefinendo le priorità rispetto al piano dei servizi concordato all'epoca con ASCO TLC S.p.A. individuando quelle che emergono dalle indicazioni fornite dalle Forze di Pubblica sicurezza ed in particolare dal piano di sorveglianza del territorio per la prevenzione dei reati.-----

ARTICOLO 5 - ANDAMENTO DEI LAVORI-----

ASCO TLC S.p.A. si impegna a realizzare mediante la propria rete 13 allacciamenti (11 per le telecamere, 1 per il server, 1 per il collegamento alla rete comunale in via Sciesa, secondo quanto previsto nell'allegato A, così *come verificato e ratificato dalle Forze di Polizia* e la connessione a mezzo VPN dalle stesse richiesta, tra il server localizzato in SPZ ed il punto di consegna presso la rete comunale in via Sciesa, a seguito di presentazione al Comune del progetto, concordando con lo stesso l'inizio lavori ed assicurando altresì che durante la posa dei cavi non saranno causati danni agli impianti comunali stessi, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e seguenti della sopracitata convenzione rep. n. 4116/2008. Nel caso in cui ASCO TLC S.p.a. procuri dei danni alle reti o servizi comunali a seguito dell'intervento e si riscontri che la stessa o ditte terze per suo conto, non abbia operato con la necessaria cura o diligenza, oltre al risarcimento dei danni sarà obbligata al pagamento di una penale pari ad euro 500,00 per ogni danno procurato.-----

ARTICOLO 6 – DURATA-----

ASCO TLC S.p.A. si impegna ad erogare il servizio attraverso la rete di sua proprietà (code locali di allacciamento ottico e VPN) per 10 anni.-----

ARTICOLO 7 – PAGAMENTO TOSAP-----

ASCO TLC S.p.A. per l'utilizzo dei cavidotti comunali già in uso sulla scorta della "Convenzione" sottoscritta in data 11/11/2008, Rep. N. 4119 e sostituita per le parti non conformi dalla presente, e per la rete posata ex novo sarà tenuta al pagamento della Tariffa Canone/Tassa TOSAP permanente per soggetti che erogano servizi pubblici il cui importo sarà determinato applicando i criteri di cui all'art. 63 del D. Lgs. 446/1997 (tariffa per numero di utenze servite), salvo sue modifiche o abrogazioni.-----

ARTICOLO 8 – NORMATIVA-----

Per quanto non specificato nella presente "Convenzione" si fa riferimento alle disposizioni dettate dalla normativa vigente con particolare riferimento alla Legge 31.07.1997 n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivi" e sue modifiche ed integrazioni e al D.Lgs. 01.08.2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".-----

ARTICOLO 9 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'-----

La ditta si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 09/01/2012 al fine della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e

gli effetti.-----

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, la ditta si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. ---

L'Amministrazione comunale da atto che la stipula della presente convenzione non è soggetta agli accertamenti antimafia ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera e) del D.P.R. n. 252 del 03.06.1998.-----

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 03/06/1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.-----

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente nel caso di omessa comunicazione al Comune e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale.-----

ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE-----

Tutte le eventuali controversie saranno deferite alla cognizione della competente AGO. Il foro competente è quello di Treviso.-----

ART. 12 - SPESE CONTRATTUALI-----

Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto e sua registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo della ditta ASCO TLC S.p.A.-----

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI-----

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia. -----

E richiesto dall'Amministrazione comunale, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 10 pagine a video fino a questo punto, dandone lettura alle parti, le quali lo hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLGS 07/03/2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del DPCM 22 febbraio 2013. -----

Viene omessa la lettura degli allegati per volontà delle parti le quali mi hanno dichiarato di averne già presa visione. -----

In presenza delle parti io Segretario ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.-----

Il Dirigente del Settore

Il legale rappresentante

Arch. Salvina Sist

Dott. Stefano Faè

Il Segretario Generale

Dott.ssa Luisa Greggio